



L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI COME VOLANO PER L'ECONOMIA REGIONALE.

RAGIONE ABRUZZO

LA REGIONE DICE
LA REGIONE FA

**Fonderia
ABRUZZO**

LABORATORIO DI IDEE E NUOVE VISIONI PER
IL FUTURO DELLA REGIONE ABRUZZO IN EUROPA

2017

venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio
ABBZIA S. SPIRITO AL MORRONE • BADIA, SULMONA

PARTECIPA
METTI IN MOTO
LE TUE IDEE

Autore delle proposte di riforma:

Andrea D'Alessio

Dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Teramo

Indice

CAUCUS: Lavoro e Impresa

TEMI: Industria e sistema regionale dell'innovazione – credito alle imprese.

1) **Abstract**

- ❖ rilevanza della tematica;
- ❖ criticità del sistema creditizio italiano: il problema dell'accesso al credito per le PMI;
- ❖ presentazione della proposta di intervento.

2) **Stato dell'arte**

- ❖ Spazi normativi per un sistema di incentivi pubblici a livello regionale alla luce della disciplina europea degli aiuti di stato:
 - Gli aiuti de minimis;
 - Gli aiuti per l'accesso ai finanziamenti delle PMI.

3) **Proposte di riforma**

- ❖ Modello di studio: Finlombarda, società finanziaria in house di Regione Lombardia;
- ❖ proposte programmi di incentivazione per l'accesso al credito delle PMI;
- ❖ individuazione dell'intermediario pubblico.

4) **Informazioni sull'autore delle proposte**

- ❖ Curriculum accademico;
- ❖ Esperienze professionali.

1) Abstract.


L'Accesso al credito è un elemento fondamentale nel funzionamento di un sistema economico capitalistico e può rappresentare la cartina di tornasole dello stato di salute di un'economia nazionale o regionale. Esso fa riscontro all'esigenza di liquidità, che riguarda tanto le imprese quanto i consumatori.

Per quanto attiene alla dimensione imprenditoriale del fenomeno, va rilevato che il credito riguarda tanto la gestione corrente dell'impresa, legata alle necessità dei flussi di cassa relativi all'intreccio di rapporti negoziali che ne scandiscono la vita, quanto gli snodi critici ed i momenti significativi della stessa, quali la costituzione, il rinnovamento, l'ampliamento e le fasi di difficoltà.

È, dunque, fondamentale per un settore imprenditoriale salubre e trainante riuscire ad approvvigionarsi semplicemente e regolarmente di liquidità potendo la stessa diventare, se difficilmente reperibile, una delle cause di stagnazione dell'economia, costringendo le imprese a rallentare la propria attività o ad attendere lunghi tempi per l'accantonamento delle risorse necessarie prima di poter realizzare un investimento.

Il mercato del credito, italiano ed abruzzese, è stato duramente colpito a seguito della crisi economica del 2008 ed ha portato ad un progressivo restringimento del credito alle imprese, al punto da rappresentare, al suo stato attuale, un importante limite per la crescita economica del nostro paese.

I dati del report «*Doing business 2017*» realizzato dalla Banca mondiale, infatti, collocano il nostro paese al 101° posto su 190 sotto il profilo dell'accesso al credito, segnalando un arretramento di 4 posizioni rispetto al risultato del 2016.




Dal sito istituzionale della banca mondiale.

Tale criticità è legata a diversi fattori, alcuni relativi alle **caratteristiche del sistema legale** italiano, altri dovuti alle caratteristiche proprie del tessuto imprenditoriale e creditizio italiano.

Sotto il primo profilo, può segnalarsi che lo studio della Banca Mondiale assegna un punteggio estremamente basso all'Italia sotto il profilo dell'efficienza delle norme fallimentari e delle norme collaterali alla tematica del credito.

Figure 6.2 How strong are legal rights for borrowers and lenders?

Economy scores on strength of legal rights index



Source: Doing Business database.

Note: Higher scores indicate that collateral and bankruptcy laws are better designed to facilitate access to credit.

Dal sito istituzionale della Banca Mondiale.

Inoltre, le difficoltà dell'accesso al credito riguardano anche le **caratteristiche proprie del tessuto imprenditoriale** italiano ed abruzzese, composto in misura significativa da piccole e medie imprese (PMI), e dalla **fragilità degli istituti di credito italiani**, emersa con particolare chiarezza negli ultimi anni.

Più in particolare la significativa quantità di sofferenze creditizie e l'ampia esposizione ad esse degli istituti di credito hanno portato all'aumento dell'onerosità dei crediti e delle garanzie richieste per il loro ottenimento, aspetti che gravano in modo maggiore sulle imprese di dimensioni medio-piccole di cui si compone il panorama imprenditoriale italiano e che escludono dal mercato del credito una quota rilevante di esse.

Non a caso, specie nel centro Italia, i principali motivi di insoddisfazione delle imprese nel loro rapporto con gli istituti di credito è legato all'**onerosità dei servizi bancari**, all'**entità delle garanzie richieste** ed alla **scarsa chiarezza nella comunicazione dei costi e delle condizioni**, (dati del rapporto nazionale sull'accesso al credito delle imprese realizzato da Unioncamere nel 2015).

Principali motivi di insoddisfazione delle imprese italiane nel rapporto con l'istituto bancario di riferimento per macroarea di appartenenza (Valori percentuali)*

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Mezzogiorno	ITALIA
Valutazione del merito di credito troppo rigida	19,1	15,0	16,3	18,6	17,7
Garanzie richieste troppo onerose	17,0	12,9	25,8	31,9	24,4
Scarsa chiarezza comunicazione costi e condizioni	51,3	39,4	31,7	33,8	38,3
Costo dei servizi bancari troppo onerosi	55,3	57,9	73,7	62,6	62,3
Tempi di rilascio fidi, crediti di firma, etc. inadeguati	15,4	5,2	12,9	7,7	10,0
Altri motivi	4,7	2,4	1,9	0,0	1,8

* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale può differire da 100

Fonte: Rapporto Nazionale sull'accesso al credito delle imprese, 2015

Questa situazione determina la sfiducia complessiva del sistema imprenditoriale nel ceto bancario con la conseguenza che nella maggior parte dei casi le imprese italiane ricorrono a **capitale proprio** per la realizzazione di investimenti, tendendo a non considerare il credito ed i finanziamenti bancari come risorsa in tal senso spendibile. La mancanza di investimenti che si è riscontrata negli ultimi anni è indubbiamente legata a questa tendenza e la correlazione può leggersi sulla base dei dati che emergono dal rapporto nazionale sull'accesso al credito delle imprese realizzato da Unioncamere nel 2015. Si rileva che le principali risorse impiegate dalle imprese italiane nel 2015 per la realizzazione di investimenti sono essenzialmente costituite da capitale proprio accantonato.


Strumenti o canali finanziari utilizzati dalle imprese italiane nel triennio 2013-2015 per esigenze di investimento (Valori percentuali)

	Molto	Poco	Non utilizzato	Non sa / Non risponde	Totale
Capitale proprio/familiare	60,7	26,4	12,7	0,1	100,0
Capitale soci non familiari/azioni	6,4	3,8	88,7	1,1	100,0
Obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'azienda	0,2	0,8	97,8	1,2	100,0
Finanziamenti/credito bancario	14,7	16,6	67,4	1,3	100,0
Finanziamenti pubblici	1,1	2,0	95,8	1,2	100,0
Prestiti da altri soggetti o da altri canali	1,2	1,5	95,7	1,7	100,0

Fonte: Rapporto Nazionale sull'accesso al credito delle imprese, 2015

La tendenza all'uso di risorse proprie per la realizzazione di investimenti è confermata dall'analisi dei motivi addotti per la mancata realizzazione di investimenti, che nella maggioranza relativa dei casi è legata alla mancanza di tali risorse all'interno dell'azienda.

Principali cause della mancata realizzazione del piano di investimento delle imprese italiane nel triennio 2013-2015 (Valori percentuali)*



* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale può differire da 100

Fonte: Rapporto Nazionale sull'accesso al credito delle imprese, 2015

Le responsabilità ed i compiti dello Stato sono resi evidenti da questi autorevoli studi, ma anche le regioni possono realizzare dei modelli virtuosi di intervento a favore del mercato del credito alle imprese partendo dall'analisi dei suoi punti di debolezza.

Il presente lavoro, mediante la valutazione degli spazi normativi per un intervento regionale a sostegno dell'accesso al credito, suggerisce l'assunzione di strumenti di incentivazione che possano abbatterne i costi e migliorarne le condizioni, attraverso l'individuazione di un ente finanziario regionale che possa fungere da cinghia di conduzione tra il tessuto imprenditoriale ed il ceto bancario, tra loro scarsamente comunicanti.

2) Stato dell'arte.

Gli esigui numeri dell'impiego di risorse creditizie nell'economia italiana, letti assieme alla scarsa propensione agli investimenti rappresentano un freno per la crescita economica. Per un aumento significativo si propone, anzitutto, l'elaborazione di un **programma di incentivazione del ricorso al mercato del credito** che intervenga sulle principali criticità evidenziate, quali l'onerosità dei servizi di investimento e delle garanzie richieste. Un intervento pubblico in queste due direzioni si ritiene possa essere efficace nell'ottica che ci si prefigge.

Occorre, dunque, uno studio degli spazi di realizzabilità sotto un profilo normativo di un tale programma di incentivazione. Gli aiuti di Stato, infatti, vanno incontro ad un rigido schema legale disegnato a livello europeo dagli artt. 107 e ss. TFUE.

L'art. 107 TFUE, prima disposizione della sezione dedicata agli aiuti di stato, si apre con un rigido divieto: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, **sono incompatibili con il mercato interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **gli aiuti concessi dagli Stati**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». La norma prosegue recando due elenchi di aiuti di stato che, rispettivamente, si ritengono senz'altro compatibili con il mercato interno (paragrafo 2), o possono essere con esso compatibili (paragrafo 3).

La compatibilità degli aiuti viene valutata di volta in volta dalla Commissione mediante una procedura prevista dall'art. 108 TFUE, che al paragrafo 3 prevede che gli Stati che intendano istituire un programma di aiuti debbano preventivamente sottoporlo all'analisi della Commissione che, se dovesse rilevarne l'incompatibilità con il mercato interno, ne intimerà la sospensione o la modifica secondo quanto previsto al paragrafo 2. Dunque, ogni programma di incentivazione che voglia essere istituito, anche a livello regionale deve essere sottoposta all'attenta analisi delle istituzioni dell'Unione Europea, affinché ne valuti l'ammissibilità, escludendo che possa falsare il gioco della concorrenza.

Accanto a questa disciplina, ad ogni modo, esiste un regime più flessibile, che lascia gli Stati liberi di istituire **programmi di aiuti che non debbano essere sottoposti al previo controllo previsto dall'art. 108 TFUE** qualora rispettino determinati limiti e caratteri. Infatti, l'art. 109 TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa stabilire le categorie di aiuti dispensate da tale procedura che, ai sensi dell'art. 108 paragrafo 4 possono essere disciplinati da appositi regolamenti emanati da parte della Commissione.

Il Consiglio ha provveduto all'individuazione di tali ultime categorie di aiuti con il regolamento n°994/98 del 7 maggio 1998, al quale hanno fatto seguito i regolamenti della Commissione *ex art.* 108, paragrafo 4, TFUE per dettarne la disciplina.

In particolare, il Consiglio ha individuato quali aiuti esentati dalla procedura di previo controllo della Commissione gli aiuti alle piccole e medie imprese (art. 1 paragrafo 1 lett. a) regolamento 994/98) e gli aiuti *de minimis* (art. 2 regolamento 994/98).

Gli **aiuti *de minimis***, sono aiuti che, mantenendosi al di sotto di un certo ammontare per singola impresa in un determinato arco di tempo, esulano dalla disciplina di notificazione alla Commissione. Questo tipo di aiuti potrebbe definirsi strutturalmente diretto ad imprese di piccole o medie dimensioni, le uniche a poter trarre un effettivo beneficio dal loro ridotto ammontare. Essi sono disciplinati dal regolamento 1407 del 2013 della Commissione, che ha sostituito il precedente regolamento 1998 del 2006. La disciplina normativa prevede come importo massimo per la qualifica di aiuto *de minimis* la somma di 200.000 Euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi (art. 3); l'applicabilità ai soli aiuti trasparenti, ossia quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzionale lordo *ex ante* (art. 4) e sono indicati specifici requisiti per poter considerare trasparenti aiuti consistenti in prestiti o garanzie.

Gli **aiuti alle piccole e medie imprese** sono attualmente disciplinati dal regolamento 651 del 2014 della Commissione. Il regolamento indica diverse categorie di aiuti che, rispettando le condizioni del Capo I (disposizioni comuni) e del Capo III (disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti), vengono esentati dalla procedura di previa notificazione alla Commissione. Tra le disposizioni comuni sono annoverate le definizioni, le condizioni di esenzione, le soglie di notifica, le condizioni di trasparenza degli aiuti, l'effetto di incentivazione, l'intensità ed i costi dell'aiuto, i criteri di cumulo e le modalità di comunicazione e d'informazione.

Per quanto riguarda l'accesso al credito delle PMI, l'attenzione per la tematica emerge già dalla lettura del considerando. Il considerando n°40 riconosce l'importanza delle PMI nel sistema economico europeo e prende atto delle difficoltà alle quali esse vanno incontro, quale la «[...] difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire». La ricognizione dei motivi che giustificano l'esenzione dalla notificazione delle «misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate» è rimessa al considerando n° 43 nel quale si dà atto della presenza di specifici fallimenti di mercato derivanti «da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio» che comporta

una carenza di capitale sul mercato ed il conseguente ostacolo alla crescita delle PMI pur dotate di buone prospettive.

Le disposizioni specifiche in tema di aiuti per l'accesso al credito alle imprese sono contenute nel Capo III, sezione 3 ed annoverano aiuti al finanziamento del rischio, aiuti alle imprese in fase di avviamento, aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI ed aiuti ai costi di esplorazione.

In particolare, l'art. 21, relativo agli aiuti al **finanziamento del rischio** offre spunti molto significativi per la definizione dei caratteri di un'incentivazione per l'accesso al credito per le PMI. Esso anzitutto elenca 3 diverse modalità di aiuto: a) investimenti in *equity* o quasi-*equity* o dotazione finanziaria; b) prestiti; c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti. Questi tre strumenti possono essere utilizzati per investire direttamente nelle PMI o indirettamente ed è, inoltre, possibile l'intervento presso investitori privati mediante incentivi per la concessione di finanziamenti, anche sotto forma di agevolazione fiscale. Il paragrafo 5 elenca le caratteristiche alternative di ammissibilità delle PMI: «a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni». I finanziamenti diretti o indiretti non devono superare l'importo di 15 milioni EUR per impresa ammissibile ed è necessario in caso di prestito una partecipazione di capitale privato che varia a seconda delle tre diverse categorie di imprese ammissibili (rispettivamente del 10% per la lettera a), del 40% per la lettera b) e del 60% per la lettera c)). L'erogazione dell'aiuto deve essere riservata ad uno o più intermediari. Infine, il paragrafo 18 consente l'accesso a detti aiuti anche ad imprese che non soddisfino i requisiti indicati dal paragrafo 5, purché siano rispettate le condizioni per la concessione degli aiuti *de minimis* e la partecipazione privata ammonti al 60% del finanziamento del rischio.

È dunque possibile, sfruttando le maglie aperte dalla normativa europea ed attenendosi ai limiti ed ai criteri da questa emergenti, elaborare un piano di agevolazione per l'accesso al credito delle PMI senza che sia necessaria la previa notifica ed il conseguente controllo da parte della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno. Non resta che analizzare gli aspetti tecnico – operativi della proposta.

3) La proposta.

La presente proposta mira a delineare i tratti essenziali di un programma di incentivazione per l'accesso al credito delle PMI che possa riuscire ad attivare un collegamento funzionale tra queste e gli istituti di credito. Come evidenziato, le maggiori criticità che affliggono il sistema creditizio italiano riguardano l'onerosità dei servizi finanziari e le garanzie pretese per la loro concessione. Il programma, dunque, potrebbe prevedere sia misure volte alla riduzione dei costi dei servizi che la concessione di garanzie da parte della Regione che possano sostituire quelle richieste alle imprese.

In quest'ottica visuale, merita considerazione la significativa esperienza posta in essere dalla Regione Lombardia, la quale ha affidato ad una società *in house* la predisposizione e la gestione di una serie di interventi di incentivazione.

Detta società, denominata Finlombarda S.p.a., affianca la Regione nell'attività di pianificazione per lo sviluppo economico, è iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed è sottoposta al controllo della Banca d'Italia. L'oggetto sociale di Finlombarda include «la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» e per realizzarlo si prevede che possa «a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale nonché; b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, controgaranzie, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni

siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed opportune, esclusa comunque la gestione diretta di aziende e la raccolta del risparmio tra il pubblico.»

Essa è molto attiva sotto il versante del finanziamento alle PMI mediante l'elaborazione di diversi interventi, realizzati attraverso la conclusione di una convenzione con istituti di credito privati ed impiegando capitale proprio oltre che fondi di derivazione europea e regionale.

Tra i principali strumenti messi a disposizione delle imprese lombarde possono annoverarsi:

- “**Credito Adesso**”: iniziativa che si rivolge alle imprese con meno di 3000 dipendenti e che consta del co-finanziamento con istituti di credito convenzionati di contratti/ordini forniti dalle imprese richiedenti per un ammontare pari all'80% del valore del contratto, senza richiesta di garanzie reali; ed un contributo in conto interessi del 2%;
- “**linea intraprendo**”: iniziativa che si rivolge alle PMI ed ai liberi professionisti in attività da meno di 24 mesi e permette di ottenere finanziamenti a tassi agevolati tra 25.000 e 65.000 euro composti per il 10% da finanziamenti a fondo perduto e per il 90% da finanziamento a tasso zero da rimborsare tra 3 e 7 anni, ammissibile senza garanzie reali;
- “**fondo di rotazione per l'imprenditorialità**”: iniziativa che si rivolge alle PMI di alcuni settori che intendano investire in sviluppo aziendale, crescita dimensionale o trasferimenti di proprietà e che permette di ottenere finanziamenti agevolati per una quota del 50% da restituire tra 3 e 7 anni e con eventuale richiesta di fidejussione bancaria.

Prendendo spunto dall'esperienza lombarda è possibile ipotizzare e dunque proporre una serie di interventi che mirino ad implementare l'accesso al credito per le PMI.

Per la riduzione del costo dei finanziamenti può proporsi la realizzazione di:

- un programma di **contributi in conto interessi**, per mezzo del quale la Regione, sostenendo una quota del corrispettivo richiesto dagli istituti di credito per la concessione degli stessi, riuscirebbe a ridurre direttamente l'onerosità;
- un programma diretto di **finanziamento con la collaborazione degli istituti di credito** a condizioni agevolate rispetto a quelle di mercato che si rivolga alle PMI che versino in una fase cruciale della loro vita, quale la creazione, l'ampliamento o la riqualificazione.

Per la riduzione dell'onerosità delle garanzie richieste dagli istituti di credito:

- un programma di **garanzia dei finanziamenti** concessi alle PMI mediante fidejussioni che coprano una parte significativa dei crediti in sostituzione delle garanzie altrimenti richieste alle imprese.

Questi programmi di incentivazione dovrebbero avere come destinatari imprese di dimensioni corrispondenti a quelle indicate dall'Allegato 1 del regolamento 651/14 e che soddisfino i requisiti del paragrafo 5 dell'art. 21 del medesimo regolamento, con un ammontare massimo di 15 milioni di EUR per impresa. Potrebbe inoltre prevedersi di estendere il programma anche alle imprese che non soddisfino i detti requisiti, ma rispettando il limite di 200.000 EUR degli aiuti *de minimis*.

Come evidenziato, perché programmi del genere vengano esentati dalle gravose procedure europee dall'esito incerto, è inoltre necessario che essi vengano realizzati con la partecipazione di capitale privato.

Della gestione e della realizzazione del programma di incentivazione deve occuparsi un soggetto che funga da intermediario finanziario. Questo soggetto potrebbe essere una **società in house** che faccia riferimento alla Regione Abruzzo e che, soddisfacendone i requisiti sia iscritta negli elenchi dell'art. 106 TUB e sottoposta al controllo della Banca d'Italia. Essa stessa potrebbe essere incaricata della promozione di una convenzione con istituti di credito privati che permetta sia di soddisfare il requisito di composizione del capitale da impiegare, coinvolgendoli quali finanziatori dei programmi, ma anche di realizzare la creazione delle linee di credito agevolato per le PMI, quali destinatari del contributo in conto interesse e delle garanzie.

Inoltre, la scelta di investire una società pubblica di questa funzione nodale non imporrebbe la costituzione *ex novo* di tale soggetto, poiché è già presente una società finanziaria che coadiuva la

Regione Abruzzo ed è Abruzzo Sviluppo S.p.a.. Essa ha operato molto significativamente per il programma di microcredito elaborato a seguito del sisma portando la Regione Abruzzo al primo posto per quantità di finanziamenti erogati secondo le stime di Unioncamere.

Numero e valore dei prestiti concessi dalle iniziative regionali per finalità e modalità operative
(Anno 2013; valori assoluti e percentuali)

Regione	Ente Gestore	Prestiti sociali		Prestiti produttivi		Fondo di Garanzia	Erog. diretta
		Numero	Ammontare	Numero	Ammontare		
Abruzzo	Abruzzo Sviluppo Spa	-	-	891	13.108.193		x
Basilicata	Sviluppo Basilicata Spa	-	-	80	1.651.891		X
Calabria	Fincalabra Spa	-	-	299	3.628.747	x	
Campania	Sviluppo Campania Spa	-	-	397	9.516.191		x
Lazio	Sviluppo Lazio Spa	1	115	32	534.458	x	
Liguria	Fl.L.S.E. Spa	135	673.400	-	-	x	
Marche	ATI con mandataria Banca delle Marche	-	-	80	2.000.000	x	
Piemonte	Finpiemonte Spa	-	-	46	743.816	x	
Puglia	Puglia Sviluppo Spa	-	-	16	365.000		x
Sardegna	SFIRS Spa	-	-	271	6.486.716		x
Sicilia	gestione esterna, enti no profit	222	1.021.052	-	-		x
Sicilia	gestione esterna, Unicredit	-	-	80	1.893.000	x	
Toscana	ARTEA	36	383.500	-	-	x	
Umbria	Sviluppumbria Spa	-	-	51	627.000		x
Valle d'Aosta	Finaosta Spa	13	50.920	-	-		x
Valle d'Aosta	Finaosta SPA	163	319.523	-	-		x
Totale progetti regionali		570	2.448.510	2.243	40.555.012	7	9
Totale complessivo		5.958	26.014.073	3.983	76.323.653		
Progetti regionali/totale		9,5%	9,4%	56,3%	53,1%		

Elaborazione su dati Progetto Monitoraggio del Microcredito 2011-2014 (ENM-Ministero del lavoro)

Dal rapporto nazionale sul credito alle imprese 2015.

Si potrebbe, dunque, modificare le caratteristiche attuali di detta società per renderla conforme alle previsioni del TUB e procedere alla sua iscrizione al registro di cui all'art. 106, implementandone la funzionalità. Ciò permetterebbe alla Regione di dotarsi di un soggetto finanziariamente solido che la coadiuvi nella realizzazione del programma di incentivazione e che possa relazionarsi significativamente sia con il tessuto imprenditoriale e creditizio regionale, sia con altri istituti di credito pubblici, quali Finlombarda ed aprirsi uno spiraglio in significativi consessi europei del settore, come EAPB (associazione europea degli istituti di credito pubblici).

4) Informazioni sull'autore delle proposte.

L'autore delle proposte ha conseguito la Laurea Magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2014/2015 con votazione 110/110 e lode. Ha frequentato il primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali di Teramo, nell'anno accademico 2015/2016, ed è attualmente un dottorando di ricerca dell'Università degli studi di Teramo afferente al XXXII ciclo del dottorato in *Processi di armonizzazione del diritto tra storia e sistema* nell'area disciplinare principale IUS01.

L'autore delle proposte, inoltre, è impegnato in percorsi formativi di tipo pratico/professionale essendo iscritto presso il Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e svolgendo un periodo di Tirocinio formativo *ex art. 73* del D. L. 69/2013, presso il Tribunale di Teramo.

Teramo, lì 15/06/2017

Dott. Andrea D'Alessio